



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF191

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 15

OGGETTO	QUADRO RW NEL MOD. REDDITI PF 2019
RIFERIMENTI	ART. DA 4 A 6 DL 167/90; PROVV 02/03/2018 - CM 12/2016; CM 38/2013 E CM 10/2015
CIRCOLARE DEL	25/10/2019

Sintesi: il quadro RW non è stato interessato, di recente, da particolari novità; pertanto la sua compilazione nell'ambito del mod. Redditi 2019 seguirà i criteri già osservati l'anno scorso.

Di seguito un riassunto delle modalità di compilazione, in vista della presentazione della dichiarazione.

Il quadro RW, all'interno del Mod. Redditi PF, assolve la **duplice funzione** di:

- 1) monitoraggio fiscale** degli **investimenti all'estero** (righe da RW1 a RW5 del mod Redditi PF):
 - sia quali **investimenti patrimoniali** (immobili, imbarcazioni, gioielli, opere d'arte, ecc.)
 - che quali attività finanziarie (C/C e depositi, partecipazioni, titoli, ecc.)
- 2) di assolvimento di IVIE ed IVAFE** sugli investimenti esteri (righe RW6 e RW7).

I due obblighi dichiarativi risultano **autonomi tra di loro**, con applicazione di sanzioni differenziate.



Esempi: in caso di C/C detenuto all'estero è corretto:

- non compilare il rigo RW1 se il C/C non ha mai avuto un saldo > € 15.000, per il quale va pagata l'IVAFA di € 34 (RW6) in quanto avente consistenza media > € 5.000
- non compilare il rigo RW6 (non va pagata IVAFA) se il C/C ha 1 consistenza media < € 5.000 pur compilando il rigo RW1 in quanto il C/C ha avuto anche in un solo giorno un saldo > 15.000.

Quest'anno non si registrano particolari novità dal punto di vista normativo o interpretativo in relazione al quadro RW; pertanto la sua compilazione seguirà i criteri già osservati lo scorso anno.

IL MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati alla presentazione del quadro RW:

- **persone fisiche**; enti non commerciali; società semplici ed equiparate (es: studi associati)
- **fiscalmente residenti in Italia** (anche in base alle Convenzioni bilaterali), anche se ditte individuali/ professionisti per le operazioni realizzate nell'attività (non rileva il tipo di contabilità).



ATTENZIONE: l'**indicazione** degli investimenti detenuti all'estero nel **2018** è dovuta anche laddove il contribuente, **nel corso del periodo d'imposta, abbia totalmente disinvestito** (il "valore finale" è costituito dal valore dell'investimento al momento del disinvestimento).

ESONERI SOGGETTIVI

Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW i seguenti soggetti:


A) diversi dalle persone fisiche:

- ✓ **società** (di persone e capitali) commerciali ed enti commerciali
- ✓ società di fatto "*ad eccezione delle società semplici*"
- ✓ **enti pubblici** e soggetti equiparati (art. 74 c. 1 TUIR)



N.B.: sono inclusi gli investimenti esteri dell'imprenditore individuale inseriti nell'attività di impresa.

B) alcune particolari persone fisiche: sono esclusi per le attività estere (CM 38/2013):



Condizione: in entrambi i casi, l'esonero si applica se la condizione di lavoratore all'estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno, anche non continuativi.

Esempio1: lavoratore residente a Como si è recato a lavorare quotidianamente in Svizzera da marzo a luglio 2018: non avendo trascorso più di 183 gg in Svizzera:

- pur non dovendo dichiarare il reddito percepito in Svizzera (in applicazione della convenzione bilaterale)
- sarà comunque obbligato a dichiarare il C/C aperto in Svizzera (anche se cessato col rientro in Italia).

Esempio2: nell'esempio precedente, si ponga ora che il dipendente lavori in Svizzera da anni, ma cessi il rapporto a luglio 2018:

- fino al 2017 il contribuente non è stato obbligato a dichiarare il C/C (ma solo ad assolvere l'Ivafe)
- dal 2018 si imporrà l'obbligo di monitoraggio del C/C a quadro RW.

Reddito e Ivie/Ivafe: rimane fermo l'obbligo (anche se esonerati da monitoraggio a quadro RW):

- di dichiarare i redditi derivanti dagli investimenti esteri
- di assolvere l'IVIE/IVAFE sugli investimenti all'estero (CM 28/2012).

Mini-voluntary: per tali soggetti è stata prevista una regolarizzazione delle violazioni pregresse (RF 116/2018)

ESONERI OGGETTIVI – AFFIDAMENTO A INTERMEDIARI FINANZIARI

Il quadro RW **non va compilato nelle seguenti ipotesi** (CM 38/2013):

A) ESCLUSIONE GENERALIZZATA – INTERVENTO DI UN INTERMEDIARIO RESIDENTE

(cd. **canalizzazione**):

1)	attività finanziarie/patrimoniali affidate in gestione/amministrazione ad intermediari finanziari residenti (Banche, SIM, società fiduciarie, ecc.)
2)	contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti (quali controparti o quali mandatarie di una delle controparti)
3)	attività finanziarie/patrimoniali i cui redditi siano riscossi tramite intervento degli intermediari

a condizione che i **relativi redditi** (di natura finanziaria e/o patrimoniale) **vengano da questi assoggettati a tassazione** (il percipiente deve dichiararne la natura) mediante l'applicazione (RM 15/2011):

- ✓ dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato/gestito (D.lgs. 461/97)
- ✓ delle imposte sostitutive/ritenute a titolo d'imposta/d'acconto in base delle ordinarie disposizioni (**es:** la banca italiana applica la ritenuta sui dividendi/interessi incassati, da accreditare su C/C in Italia).



POLIZZE: il concetto si applica anche ai contratti di assicurazione sulla vita (o di capitalizzazione) stipulati con Compagnie estere (RM 394/02 e CM 45/2010); il contratto va concluso tramite intermediario italiano cui va conferito l'incarico di regolare tutti i flussi dell'investimento (sia i premi che i disinvestimenti).



Attività infruttifere: anche in questo caso, in mancanza dell'affidamento ad un intermediario residente, tali attività vanno indicate nell'RW, evidenziando che non hanno prodotto redditi nell'anno o che sono infruttifere tramite la barratura dell'apposita casella.

B) ESCLUSIONI SPECIFICHE

Non sono oggetto di monitoraggio fiscale:

- **IMMOBILE NON VARIATO:** dal periodo 2016, in caso di indicazione dell'immobile a quadro RW di periodi precedenti di un immobile:
 - l'indicazione **non va obbligatoriamente ripetuta nei periodi di imposta successivi** laddove tutti gli immobili **non abbiano subito "variazioni"** in corso d'anno

N.B.: l'obbligo torna in essere per tutti gli immobili posseduti all'estero ove sia variato il possesso anche di uno di tali immobili

- permanendo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi **all'IVIE**.
- **PREVIDENZA OBBLIGATORIA:** non sono soggette a monitoraggio le somme versate a forme di **previdenza complementare estere obbligatorie**:
 - **per previsione di legge**, organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (**es:** non solo il "1°" ma anche il "2° pilastro svizzero", trattandosi di forme di previdenza obbligatoria, seppure quest'ultima sia complementare – CM 45/2010)
 - per effetto di **contratti collettivi nazionali** (e non derivanti da accordi individuali)



BENI RIMPATRIATI: non si indicano i beni che, a seguito di voluntary disclosure/scudi fiscali al 1/01/2018 risultavano già rimpatriati (sia "fisicamente" che "giuridicamente").

Si ricorda che la Voluntary disclosure (L.186/2014, prorogata dal DL 193/2016), nel consentire l'emersione degli investimenti esteri con riferimento alle annualità fino al 2016, ha disposto un esonero temporaneo da presentazione del quadro RW, che si è esaurito col 2017 (fino al possesso ante presentazione dell'istanza).

Dunque, eventuali beni ancora posseduti all'estero nel 2018 obbligano al monitoraggio a quadro RW..

SOGLIA PER DEPOSITI E C/C BANCARI

Una ulteriore causa oggettiva di esclusione da monitoraggio riguarda i depositi e C/C bancari.

Dal 2015 la soglia di riferimento per individuare **l'esonero dal monitoraggio** fiscale (non dall'Ivafe) di **depositi e C/C bancari** detenuti all'estero:

- è stata **aumentata a € 15.000** (art. 2 L. 186/2014).
- a prescindere dal Paese (black list o meno) dove sono detenute tali attività

Dunque, in caso di deposito o C/C bancario costituito all'estero, la compilazione di:

- **1° sezione del quadro RW:** diviene **facoltativa se il saldo è sempre stato ≤ € 15.000** (è sufficiente lo sconfino anche per 1 solo giorno per renderne obbligatoria l'indicazione a RW)
- **Sezione IVAFE:** rimane, al contrario, collegata alla **"giacenza media"** (v. par. succ.).



PIU' C/C: il riferimento al valore "complessivo" **fa ritenere** che l'ammontare vada individuato:


- in relazione alla **somma dei saldi giornalieri di tutti i C/C depositi detenuti all'estero** (non in relazione al singolo C/C o deposito; il concetto è analogo per l'Ivafe, ma solo nel caso di conti detenuti presso il medesimo intermediario finanziario – v. oltre)
- anche nel caso di conti cointestati (per l'Ivafe, al contrario, il limite va suddiviso per contitolare).

QUADRO RW PER C/C BANCARI DETENUTI ALL'ESTERO			
Valore max giornaliero di tutti i C/C presso qualsiasi banca (anche in comproprietà)	Giacenza media annuale di tutti i C/C presso la stessa banca (pro quota se in comproprietà)	Monitoraggio (rigo RW1)	IVAFE (rigo RW6)
≤ € 15.000	≤ € 5.000	NO	
> € 15.000	≤ € 5.000	SI (*)	NO
> € 15.000	> € 5.000	SI	
≤ € 15.000	> € 5.000	NO (**)	SI

(*) Va barrata la **casella 20** "Solo monitoraggio", in quanto non è dovuta l'IVAFE.

(**) Il rigo RW1 va compilato, ma solo per calcolare l'IVAFE (se omesso non vi è sanzione per il monitoraggio).

ESONERI OGGETTIVI DAL MONITORAGGIO A QUADRO RW



MODALITA' PARTICOLARI DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO

In alcuni casi il monitoraggio va effettuato tenendo conto di alcune particolarità.

LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO

L'obbligo di indicazione a quadro RW degli investimenti è applicabile:

- **sia in capo ai possessori "formali"** delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia)
- **ma anche ai cd. "titolari effettivi"** e cioè ai soggetti che li detengono per il **tramite di società ed altre entità giuridiche** nei casi in cui ne risultino i **"titolari effettivi"**.

NEW

NEW: per individuare il titolare effettivo:


- ✓ **in generale:** occorre applicare i criteri previsti per l'antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017)
- ✓ **in deroga (RM 53/2019):** non si applica il riferimento sussidiario agli amministratori (di società o fondazioni)

CRITERI ALTERNATIVI (in ordine gerarchico)		
Criteri propri dell'ANTIRICICLAGGIO		Estensione a RW?
SOGGETTO	Persona/e fisica/e:	
Persone fisiche	nell'interesse della/e quale/i, in ultima istanza, l'investimento è effettuato (criterio unico)	SI
Società di capitali	1. cui è attribuibile la proprietà/controllo della società il requisito i presume in presenza di partecipazione > 25% al capitale sociale (anche tramite soggetti interposti, inclusi i familiari dell'art. 5 Tuir)	SI
	2. cui è attribuibile il controllo secondo i criteri dell'art. 2359 cc (maggioranza in Assemblea; influenza dominante in Assemblea; vincoli contrattuali)	
	3. titolari di poteri di amministrazione o direzione della società	NO (RM 53/2019)
Fondazioni /trust	1. fondatori, ove in vita o beneficiari, quando individuati/facilmente individuabili	SI
	2. titolari di funzioni di direzione e amministrazione	NO (RM 53/2019)

TITOLARE EFFETTIVO DI SOCIETÀ ESTERE – “LOOK THROUGH”

Nel caso di titolare effettivo di partecipazioni, le modalità di esposizione sono diverse a seconda che la società sia **residente o meno in un paese “collaborativo”** (ex DM 23/03/2017).

PARTECIPAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO – INDICAZIONI A QUADRO RW	
Società residente in paese “collaborativo”	Società residente in paese “non collaborativo”
<ul style="list-style-type: none"> - valore della partecipazione nella società estera - la percentuale di partecipazione - nonché il codice identificativo della società estera 	<ul style="list-style-type: none"> - il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società; - la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.



RAPPORTO FINANZIARIO UNITARIO (DOSSIER TITOLI)

La CM 12/2016 ha introdotto una notevole semplificazione nel caso di **detenzione di più titoli** (es: più azioni e/o obbligazioni diverse; azioni e obbligazioni; ecc.).

Infatti, in tal caso:

- ➔ in presenza di un cd. **“dossier titoli”** (cioè di un **unico “rapporto finanziario” di deposito** dei titoli, a nulla rilevando se amministrati dall'intermediario finanziario estero o meno)
- ➔ è ammesso compilare il quadro RW **considerando il “rapporto finanziario nel suo complesso”** (cioè come se si possedesse un unico titolo, in luogo di un dossier titoli):
 - limitandosi a riportare il **valore iniziale/finale del dossier titoli** indipendentemente dalle singole variazioni intervenute riferite sia alle dismissioni che ai successivi reinvestimenti (ma non dovute a nuovi apporti di capitale)
 - il luogo di riportare il valore iniziale/finale di ciascun titolo.




APPOSITO PROSPETTO: è comunque richiesta la conservazione di un **apposito prospetto** in cui:

- **vanno riportati i dati delle singole attività** finanziarie con le loro movimentazioni (in generale costituito da un prospetto rilasciato dall'intermediario finanziario)
- valorizzate in conformità ai criteri previsti per il quadro RW (criterio *lifo*, ecc. – v. CM 38/2013).



Nota: si noti che l'assenza di un dossier titoli dovrebbe configurarsi solo nel (raro) caso in cui i titoli siano detenuti in proprio (es: presso una cassetta di sicurezza o altro luogo), mentre:

- il rapporto di “deposito titoli” si configura anche nel caso in cui il contribuente operi in borsa direttamente on-line (appoggiandosi ad un intermediario finanziario estero)
- nel caso di 2 (o più) dossier titoli (presso intermediari finanziari diversi o meno), entrambi i dossier titoli dovranno essere trattati come due titoli distinti.



APPORTI DI CAPITALE: se la **variazione** nella composizione del rapporto finanziario interviene a seguito:

- di un apporto di capitale (es.: versamento in contanti, conferimento titoli da altra banca, ecc.)
 - e non dal reinvestimento di quanto precedentemente di investito nel medesimo dossier titoli
- sorge un “nuovo adempimento dichiarativo” che comporta la compilazione:

- di **2 distinti rigi** del quadro RW, in cui indicare:
 - momento antecedente apporto: il valore iniziale e finale di detenzione del dossier titoli
 - momento successivo l'apporto: il valore iniziale e finale di detenzione del dossier titoli
- utilizzando il codice 20** “Altre attività estere di natura finanziaria”.


POSSESSO DEGLI INVESTIMENTI

I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW sono coloro che detengono gli investimenti:

- ➔ a titolo di **proprietà/comproprietà, di altro diritto reale** (in caso di usufrutto e nuda proprietà, o di comproprietari, entrambi i soggetti sono tenuti alla compilazione ed all'assolvimento di Ivie/Ivafe)
- ➔ o quale **mera “detenzione”** di beni di terzi sui quali se ne abbia la **disponibilità** (es.: delega ad operare su un C/C; in tal caso scatta il solo obbligo di monitoraggio, non anche di versamento)
- ➔ **anche tramite interposta persona** (es.: società fiduciaria; interposizione fittizia di terzi, ecc.)

a prescindere:

- dalla **modalità con cui si sono formati** i capitali all'estero (es.: vanno indicate anche le attività finanziarie o patrimoniali ricevute per donazione o successione)
- se **produttivi di reddito** o meno (così come il fatto che non vi sia mai stata una evasione fiscale)



CONVERSIONE DEGLI INVESTIMENTI ESPRESSI IN VALUTA

Ai fini della compilazione del quadro RW

- ➔ alla discrasia tra le disposizioni dell'art. 4 c. 4 DL 167/90 (che prevede una conversione “annuale”) ed il Prov. 18/12/2013 (attuativo dell'art. 4 citato), che prevede l'adozione di “cambi medi mensili”
- ➔ è intervenuta la **RM 77/2016**, la quale ha chiarito che nel caso in cui si utilizzi:

CRITERIO	TASSO DI CAMBIO
COSTO DI ACQUISTO	va applicato: <ul style="list-style-type: none"> il cambio medio relativo al mese di acquisto tale valore non va aggiornato negli anni successivi
VALORE DI MERCATO	va applicato: <ul style="list-style-type: none"> il cambio medio del mese in cui viene determinato il valore di mercato (31/12 o termine del periodo di detenzione dell'investimento) tale valore di mercato va aggiornato negli anni successivi



CRITERI DIVERSI: si ritiene dover dare la seguente impostazione:

- **valore catastale o valore dichiarato** in atto degli immobili: non sono oggetto di aggiornamento (in quanto criteri assimilabili ad un "costo di acquisto", non ad un "valore di mercato")
- **del valore di quotazione:** si ritiene vada aggiornato al tasso di cambio al termine del periodo di detenzione dell'investimento.

IMMOBILI NEL QUADRO RW

PAESE DOV'E' SITO IL BENE	MODALITA' DI ACQUISIZIONE	CRITERI ALTERNATIVI IN ORDINE GERARCHICO DI APPLICAZIONE			
		1° - VALORE CATAST.	2° - VALORE DICHIARATO	3° - COSTO STORICO	4° - VALORE NORMALE
		NON AGGIORNATI ANNUALMENTE			
PAESI UE/SEE (Norvegia e Islanda)	A TITOLO ONEROSO	VALORE "CATASTALE" come determinato (ed eventualmente rivalutato) nel Paese estero		COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti"	VALORE DI MERCATO rilevabile al 31/12 nel Paese estero
	SUCCESSIONE / DONAZIONE		VAL. DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato	COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante	
PAESI EXTRAUE ed EXTRASEE (incl. Svizzera)	A TITOLO ONEROSO			COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti"	
	SUCCESSIONE / DONAZIONE		VAL. DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato	COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante	

Note - Valore catastale: per alcuni paesi UE:

- ✓ non vi è un "valore castale" ma una "rendita catastale" (Francia, Belgio, Irlanda e Malta); in tal caso è facoltà di indicare il valore determinato con il "coefficiente IMU" 160 (in alternativa al costo d'acquisto/val. di mercato)
- ✓ esiste un "valore catastale", ma non è di fatto applicabile (es: Germania e Austria), dovendosi adottare gli altri criteri.

ATTIVITA' FINANZIARIE NEL QUADRO RW

ATTIVITA FINANZIARIE	VALORE AI FINI		
	BASE IMP. PER L'IVAFE	MONITORAGGIO	AGG. Annual.
C/C E DEPOSITI costituiti all'estero (indipendentemente dalle modalità di alimentazione: accredito stipendi/pensione o compensi, ecc.)	In paesi UE	€ 34,20 (se consistenza media > €. 5.000)	NO
	In paesi extraUE		
PARTECIPAZIONI al capitale o al patrimonio (azioni o quote) di soggetti residenti o non residenti	ESCLUSE	cap. sociale	NO

OBLIGAZIONI italiane o estere e titoli similari	Emittente: ✓ quotato: quotazione ✓ non quotato: val. nominale (in assenza: val. di rimborso/acquisto)		SI
Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di FONDI COMUNI)			
Titoli pubblici (italiani o equiparati, emessi in Italia o meno)	quotazione		SI
Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato	ESCLUSI	quotazione	SI
Valute estere	ESCLUSI	quotazione	SI
POLIZZE "VITA" o " di capitalizzazione " di Compagnie estere non operanti in Italia in regime di "libera prestazione"	si ritiene il montante versato		SI
Finanziamenti ad imprese estere	ESCLUSI	Val. nominale	NO
Contratti di natura finanziaria: finanziamenti, riporti; pronti contro termine e prestito titoli	valore di mercato		SI
Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte estera			
Diritti d'opzione (all'acquisto/sottoscr. di strum. fin.)			
Stock option (se cedibili)	ESCLUSI	val. di mercato	SI

Tassi di conversione al 31/12/2018: il controvalore in euro va individuato tramite il cambio di cui al Provvedimento ex art. 110 c. 9 Tuir (valido anche ai fini dell'Irpef – non vi è più un provvedimento ad hoc). Il cambio da utilizzare per i "valori iniziali" è quello del mese di dicembre dell'anno precedente. Tassi di cambio da adottare nel mod. Redditi 2019: si rinvia al paragrafo che segue.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVIE E IVAFE

IVIE – IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ESTERI

L'imposta sul valore degli immobili all'estero (cd. "IVIE") è dovuta sui terreni/fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all'estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà/diritto reale.



Immobili in comunione: l'imposta è dovuta da ciascun soggetto in proporzione alla rispettiva quota.

In particolare, l'imposta:

- **calcolo:** è dovuta **in proporzione:**
 - **alla quota di titolarità** del diritto (di proprietà o altro diritto reale)
 - ed al **periodo di possesso** (a mese; se il diritto si è protratto per ≥ 15 gg va computato per intero)
- **aliquota:** deve essere quantificata nella misura dello **0,76% del valore dell'immobile**
- **importo minimo:** il versamento **non è dovuto se l'importo non supera € 200,00.**



Base imponibile: il valore dell'immobile da assumere si differenzia in relazione ai seguenti casi:

- immobile in paesi UE/SEE: il valore catastale (ove il paese preveda tale concetto)
- immobili in altri paesi (o nella UE/SEE in assenza del valore catastale): costo d'acquisto documentabile
- in assenza di valori di cui sopra, dal valore di mercato al 31/12 rilevabile nel luogo dove è situato.

DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA

Dall'IVIE si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari:


- all'eventuale imposta **di natura "patrimoniale"** versata nello Stato estero (l'elenco è individuato dalla CM 28/2012; per gli immobili in UK la Council tax non può essere scomputata - RM 75/2013)
- alle imposte dirette scontate sul reddito generato dagli immobili detenuti nella UE/SEE.

Lo scomputo opera secondo un criterio di cassa (imposte estere pagate nel 2018).



Immobili detenuti nella UE/SEE: dall'Ivie si detrae, in via gerarchica (CM 28/2012 p.to 1.3.2):

- **prioritariamente:** l'imposta patrimoniale versata nello Stato estero
- in caso di incapacienza: può essere utilizzato l'eventuale tax credit (art. 165 TUIR) generato sui redditi prodotti dall'immobile (ove tassato all'estero), se il contribuente non è riuscito a utilizzarlo interamente a scemputo dell'Irpef (in luogo del riporto al periodo successivo a quadro CE). Ciò si verifica sempre per le unità a disposizione (alternatività Ivie-Irpef), mentre va verificato per le unità locate a terzi.



Imm. a disposiz.		Alternatività Ivie-Irpef			Ecc. Patr.	Imposta reddituale estera		Ivie	Imp. Redd.
		Italiana	Estera	Saldo	Estera	Ecced. Iniz.	Util. per l'IVIE	da versare	Ecc. Finale (*)
REDDITUALE		(Irpef)	180	-		180	Recupero sull'Ivie dell'imposta estera		
PATRIMONIALE	caso a)	(Ivie)	110	20	-		20	-	160
	caso b)	(Ivie)	130	-	20		-	-	180

Imm. Locato					Ecc. Patr.	Imposta reddituale estera		Ivie	Imp. Redd.
Esempio1		Italiana	Estera	Saldo	Estera	Ecced. Iniz.	Util. per l'IVIE	da versare	Ecced. Finale
REDDITUALE		(Irpef)	100	80		-	NO recupero sull'Irpef se Patr. Estera > Ivie		
PATRIMONIALE	caso a)	(Ivie)	110	20	-		-	20	-
	caso b)	(Ivie)	130	-	20		-	-	-

Esempio2									
REDDITUALE		(Irpef)	180	-		80	Recupero sull'Ivie dell'imp. estera > Irpef		
PATRIMONIALE	caso a)	(Ivie)	110	20	-		20	-	60
	caso b)	(Ivie)	130	-	20		-	-	80

(*) Da riportare agli anni successivi a quadro CE

ABITAZIONI PRINCIPALI ALL'ESTERO

In modo del tutto analogo all'IMU, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'**esenzione IVIE** per l'immobile posseduto all'estero che costituisce:

- **abitazione principale** (comprese le pertinenze)
 - la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- purché l'immobile non sia "di lusso" (cioè classabile A/1, A/8 o A/9 ove fosse in Italia).



Immobile estero di lusso: rimangono applicabili le disposizioni previgenti e, pertanto:

- **Ivie:** torna **misura ridotta dello 0,4%**
- **detrazione:** si applica la **detrazione di € 200** (rapportata al periodo nel quale si protrae la destinazione ad abitazione principale) fino a concorrenza dell'imposta dovuta; spetta pro quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale.

REDDITI - EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE / IRPEF

Con estensione del medesimo principio di sostituzione Imu-Irpef, anche per l'Ivie è disposta:

- la **non imponibilità IRPEF** del reddito fondiario
- relativo agli **immobili non locati** (inclusa abitazione principale) detenuti all'estero (v. quadro RL).

Il reddito dell'immobile (determinato ex art. 70 Tuir) va indicato "per memoria" a col. 1 di rigo RL12:

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero ²	,00
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ³	,00

Immobile locato: torna ad essere dovuta, oltre all'Ivie, anche l'Irpef (si compila la sola col. 2 di RL12).



N.B.: se il paese estero tassa i canoni, ai fini Irpef rileva la stessa base imponibile determinata all'estero (nulla va tassato se il reddito è azzerato per effetto di deduzioni riconosciute dal paese estero).

IVAFE - L'IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

L'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), è dovuta dalle persone fisiche residenti (inclusi gli imprenditori individuali):


- a) nella misura del **2%**: sui "**prodotti finanziari**"



ATTIVITÀ ESCLUSE: non scontano **IVAFE** (in quanto beni diversi dal "prodotti finanziari"):

- le **partecipazioni** (azioni o quote, anche in un dossier titoli); non vi rientrano soli i "titoli" che siano composti di partecipazioni (es: sono tassate le quote di fondi comuni, OICR, ecc.)
- i **finanziamenti** (dei soci o verso terzi).

- b) in misura fissa di **€ 34,20**: su **C/C e depositi** (di consistenza media > € 5.000).



N.B. - SOGGETTI CON DELEGA SUL CONTO ESTERO: tali soggetti (CM 12/2016):

- anche se tenuti alla compilazione del quadro RW (per il **monitoraggio** – non si barra la cas. 24)
- **non sono tenuti al versamento dell'IVAFE** (dovuta solo se vi è "cointestazione" del conto estero).

Tra i delegati (in generale familiari con delega ai prelievi) vi sono anche gli amministratori di società (se autorizzati a prelevare per esigenze proprie).



C/C E DEPOSITI - FRANCHIGIA DI € 5.000

Con equiparazione dell'IVAFE all'imposta di bollo applicata sui C/C e depositi in Italia (CM 12/2016), l'imposta non è dovuta (in misura "fissa"):

- ⇒ se il **valore medio annuo di giacenza** risultante dagli estratti conto (o dal libretti di deposito)
- ⇒ **non risulta superiore a € 5.000**
- ⇒ in relazione a **tutti i C/C + libretti di deposito** detenuti **presso lo stesso intermediario** (anche in paesi diversi)
- ⇒ **rapportata alla "quota" di possesso**, in caso di **cointestazione** (non anche al "periodo" di possesso).



GIACENZA MEDIA NEGATIVA: se il C/C ha una **giacenza media annua di valore "negativo"**, tale conto

- non concorre al valore medio di giacenza per l'esenzione (non si sottrae dalla media degli altri C/C)
- non va neppure esposto a RW (si indicano le "attività" finanziarie, non le "passività").

Esempio

Calcolo della consistenza media per singolo istituto di credito

Il sig. Rossi è titolare dei seguenti **3 C/C in Svizzera** presso un istituto bancario, il quale ha comunicato i seguenti valori medi nel **2018**:

- C/C A, **quota 100%** (365 giorni): valore medio € 2.000
- C/C B, **quota 50%** (365 giorni): valore medio € 5.000
- C/C C, **quota 25%** (100 giorni): valore medio € 4.000
- C/C D: valore medio €. **- 2.000** (non rileva)

Valore medio di €. 5.500
[dato da: (2.000 x 100%) + (5.000 x 50%) + (4.000 x 25%)]

In tal caso

- l'IVAFE è dovuta in quanto la sommatoria del valore medio di giacenza dei singoli c/c, rapportato alla quota di possesso, è superiore a € 5.000
- l'IVAFE è dovuta in misura fissa (€ 34,20) per ogni singolo C/C, rapportata alla quota ed al periodo di possesso:

$$34,20 \times 100\% + 34,20 \times 50\% + 34,20 \times 25\% \times 100/365 = \text{€} . 53,64$$

INDIVIDUAZIONE DEL SALDO MEDIO ANNUALE

Se l'intermediario estero comunica la determinazione degli interessi (cd. "Estratto conto scalare"), la consistenza media può essere agevolmente determinata dividendo i cd. "Numeri creditori" per i giorni di calcolo degli interessi.

Esempio: C/C in Svizzera con il seguente estratto conto scalare riferito al 1° trimestre 2018:

Valuta	Saldi per val.	GG	Num. Debit.	Num. Cred.			
01/01/15	18.000,00	21	378.000	-			
22/01/15	-15.000,00	37	-555.000	-	Int. Deb.	Int. Cred.	
28/02/15	50.000,00	31	1.550.000	-	(1,0%)	(4,0%)	Cons. media
31/03/15		89	1.373.000	-	0,38	-	15.427 (1.373.000/89)

Il meccanismo va poi replicato sui 3 trimestri residui, determinando una consistenza media annuale.

BASE IMPONIBILE: ai fini dell'IVAFE il valore dei **prodotti finanziari** va individuato:

- in quello di mercato, rilevato al 31/12 ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute, anche utilizzando la documentazione:
 - dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività
 - dell'impresa di assicurazione estera
- In mancanza, ci si riferisce al valore nominale o di rimborso.



Attività dismesse: se le attività non risultano più possedute al 31/12 si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato **al termine del periodo di detenzione**.

DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA

Dall'imposta è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può superare l'imposta dovuta in Italia.

ATTIVITÀ FINANZIARIE	IVAFE
C/c bancari E libretti di risparmio con giacenza media pro quota > € 5.000	€ 34,20
Prodotti finanziari	2‰
Partecipazioni e finanziamenti soci in società estere	NON DOVUTA

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Le violazioni alla compilazione del quadro possono comportare delle sanzioni riferite:

- al **solo monitoraggio** fiscale (se l'indicazione non rileva per l'IVIE/IVAFE)
- alle **sole disposizioni dell'IVAFE** (se l'indicazione non rileva per il monitoraggio)

o ad **entrambe le disposizioni**.

VIOLAZIONI MONITORAGGIO: la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute all'estero all'interno del modulo RW è punita con la sanzione amministrativa (art.5, DL 167/90):

- **in generale:** dal **3% al 15%** dell'importo non dichiarato
- **Stati Black list:** dal **6% al 30%** dell'importo non dichiarato per le attività finanziarie/patrimoniali in Paesi a fiscalità privilegiata di cui ai **DM 4/05/1999**.



ATTENZIONE: la norma fa riferimento anche all'elenco del **DM 21/11/2001**, attualmente soppresso; l'art. 1 c. 143 L. 208/2015 vorrebbe si facesse riferimento ai paesi ex art. 167 c. 4 Tuir (tassazione effettiva < 50% rispetto a quella in Italia), ma ciò non è ancora chiaro (peraltro la lista del solo DM 4/05/1999 è già sufficientemente completa, anche alla luce del citato art. 164 c. 4 Tuir, salvo situazioni aziendali particolari).

Peraltro il DM 4/05/1999 include **molti paesi** che prevedono lo scambio d'informazioni fiscali ("collaborativi"); ciò potrebbe **confliggere** con il **divieto di imporre adempimenti particolarmente gravosi** ai paesi membri (Corte UE sent. C-155/08 e C-157/0, p.ti 62 e segg.; sent. C-326/12 p.to 55)

Buona dottrina ritiene non vadano considerati i paesi che applicano il **Reg. UE N. 1156/2012** per lo scambio di informazioni sulle **proprietà immobiliari** e sulle **polizze vita/a capitalizzazione**.

In caso di **omessa compilazione del quadro RW**, la sanzione (CM 12/2016):

- è commisurata al **valore al termine del periodo di detenzione** del periodo (**col. 8** del quadro RW; nel caso di C/C detenuti in paesi black list; a tal fine non rileva la col. 9, cioè valore massimo del C/C)
- ponderata per i giorni di possesso.



QUADRO RW ENTRO 90GG: si applica la sanzione fissa di **€. 258** nel caso in cui il quadro RW sia presentato con un ritardo non superiore ai 90 giorni (**non adeguata ad € 250 dal Dlgs 158/2015**).

Nessuna confisca: dal 2016 non è più applicabile la confisca per equivalente.



Regolarizzazione spontanea: il contribuente che regolarizzi sia il quadro RW che i redditi che li hanno generati, può beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni ex art. 7 c. 4 D.lgs. 472/97 (CM 38/2013).

VIOLAZIONI IVIE/IVAFE: dal 2016, si applicano le seguenti disposizioni sanzionatorie (novità del D.lgs. 158/2015, che trovano applicazione in via retroattiva – CM 4/2016):

Infedele dichiarazione IVIE / IVAFE	dal 90% al 180% (100% - 200% fino al 2015) della maggior imposta/minor credito
	dal 30% al 60% maggior imposta / minor credito inferiore a € 30.000

Naturalmente, trovano applicazione anche le sanzioni per l'eventuale omissione dei redditi.

TERMINE DI DECADENZA DALL'ACCERTAMENTO

Secondo l'Agenzia (CM 10/2015):

- trova applicazione l'art. 20 D.lgs. 472/97 (non l'art. 43 Dpr 600/73 come per i redditi)
- risultando, pertanto, fissato al **31/12 del 5° anno successivo** a quello in cui è commessa la violazione (cioè è stato presentato il mod. Redditi).

Redditi anno	Mod. Redditi (presentato)	Anno violazione	Prescrizione	Redditi anno	Mod. Redditi (presentato)	Anno violazione	Prescrizione
2013	Unico 2014	2014	31/12/2019	2016	Redditi 2017	2017	31/12/2022
2014	Unico 2015	2015	31/12/2020	2017	Redditi 2018	2018	31/12/2023
2015	Unico 2016	2016	31/12/2021	2018	Redditi 2019	2019	31/12/2024

Mod. Redditi/Mod. 730 non presentato (anche per la sola compilazione del quadro RW): la prescrizione della violazione interviene 1 anno dopo rispetto a quanto indicato.

RADDOPPIO TERMINI: in presenza di violazioni correlate al possesso di attività in paesi “non collaborativi” (v. sopra), l'art. 12 DL 78/2009 prevede i seguenti termini di decadenza:

- avviso di accertamento: entro il 31/12 dell'**8° anno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** (10° anno in caso di omessa dichiarazione; in tal caso non è ammesso il ravvedimento)
- atto di irrogazione sanzioni amministrative ed accessorie: entro il 31/12 del 10° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Alle violazioni al quadro RW è ammesso applicare il ravvedimento operoso, che opera come segue:

Presentazione Dichiarazione CON/SENZA MAGGIORI IMPOSTE	Violazione riferita	Sanzione
Tardiva entro 90 giorni	alla Dichiarazione tardiva	€ 25,00 (1/10 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	€ 25,80 (1/10 di € 258)
Integrativa entro 90 giorni	alla Dichiarazione tardiva	€ 27,78 (1/9 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	€ 28,67 (1/9 di € 258)
Presentazione Dichiarazione SENZA MAGGIORI IMPOSTE	Violazione riferita	Sanzione
Oltre i 90 giorni ed entro il termine di presentazione del Mod. Redditi relativo all'anno della violazione	alla Dichiarazione tardiva	€ 32,00 (1/8 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/8 degli importi non dichiarati (1/8 del 3% o 6%)

Entro il termine di presentazione del Mod. Redditi relativo all'anno successivo a quello della violazione	alla Dichiarazione tardiva	€ 36,00 (1/7 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/7 degli importi non dichiarati
Oltre il termine di presentazione del Mod. Redditi relativo all'anno successivo a quello della violazione	alla Dichiarazione tardiva	€ 42,00 (1/6 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/6 degli importi non dichiarati (1/6 del 3% o 6%)
Successivamente alla constatazione della violazione (PVC)	alla Dichiarazione tardiva	€ 50,00 (1/5 di € 250)
	all'integrazione del quadro RW	1/5 degli importi non dichiarati (1/5 del 3% o 6%)

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Codifiche da utilizzare

Monete virtuali (bitcoin, ecc.)

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI.....14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI12	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO20

Dossier titoli presso lo stesso intermediario finanziario estero indicato in modo "aggregato"

COMPILAZIONE DEI RIGHI DA RW1 A RW5: si propone la seguente descrizione sintetica:

"1": proprietà
"2": usufrutto
"3": nuda proprietà
"4": altro (altro diritto reale, benef. trust, ecc.)

"1": delegato ai prelievi o movimentazione di C/C
"2": titolare effettivo

"1": valore di mercato
"2": valore nominale
"3": valore di rimborso
"4": costo d'acquisto
"5": valore catastale
"6": val. in Dich. di succ./donaz.

Valore all'1/01 (o al 1° giorno di possesso)

Valore al 31/12 (o all'ultimo giorno di possesso)
C/C e libretti di risparmio: valore medio di giacenza

max del C/C in Paesi non White list

Barrata se si adempie al solo monitoraggio non essendo dovuta IVIE/

Barrata in presenza di più di 2 cointestatari

Imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova l'investimento

% di partecipazione nella società / "entità giuridica" se il contribuente è titolare effettivo

"1": compilazione Quadro RL
"2": compilazione Quadro RM
"3": compilazione Quadro RT
"4": compilaz. contemporanea di più quadri di cui sopra
"5": investimenti finanziari (non patrimoniali) che daranno un reddito in periodi successivi o infruttiferi

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Note:



Colonna 18: dal tenore delle Istruzioni si ritiene che

- per le attività finanziarie: la colonna vada sempre compilata (cod. da 1 a 4 se in dichiarazione è stato indicato il reddito dell'investimento in un quadro; cod. 5 se ciò non è avvenuto, in quanto il bene è infruttifero oppure i redditi saranno indicati in futuro)
- per gli investimenti patrimoniali: si indica il cod. 1 per gli immobili (anche se non scontano l'Irpef in quanto hanno scontato l'Ivie) oppure non si indica alcun codice.

Colonna 11: in caso di C/C e libretti a risparmio l'imposta si applica in misura fissa di € 34,20 (rapportati alla quota e al periodo di possesso). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, la verifica del supero del limite va calcolata il **valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i C/C.**

Caso1: Conto A possesso 100% valore medio € 1.000; Conto B possesso 50% valore medio € 4.000; Conto C possesso 100% valore medio € 1.500.

Totale valore medio = $1.000 + (4.000 \times 0,5) + 1.500 = \text{€ } 4.500$

Il valore medio di giacenza complessivo è < € 5.000, pertanto l'imposta non è dovuta.

Tuttavia, il contribuente dovrà compilare comunque il quadro RW ai soli fini di monitoraggio

Caso2: Conto A possesso 50% valore medio € 5.000; Conto B possesso 100% valore medio € 3.000.

Il valore medio di giacenza complessivo è $(5.000 \times 0,5) + 3.000 = \text{€ } 5.500$, pertanto è dovuta l'IVAFE. In questo caso si compilano 2 distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare RW nella col. 8 di entrambi i righi è € 5.500, mentre nella colonna 11, di rigo:

- RW1, relativo al primo c/c va indicato il valore di € 17 dato da $(34,20 \times 50\% \times 365/365)$;
- RW2, relativo al secondo c/c va indicato € 34, dato da $(34,20 \times 100\% \times 365/365)$.

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA: per le operazioni caratterizzate dagli **stessi codici "Investimento" e "Stato estero"** è ammesso indicare i dati **in forma aggregata**.

In tal caso nel quadro vanno riportati i valori complessivi iniziali e finali del 2018, la media ponderata dei giorni di detenzione della singola attività rapportati alla relativa consistenza, e l'IVAFE complessiva dovuta per il "gruppo di attività".

In tal caso è richiesta la predisposizione di un prospetto contenente i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento e le modalità di calcolo dell'IVAFE.

TASSI DI CAMBIO MEDI - PROVVEDIMENTI DA UTILIZZARE

In caso di acquisto/dismissione di un investimento in valuta occorre adottare i tassi di cambio medi approvati con Provvedimento dell'Agenzia Entrate per ciascun mese del 2018.

Per quanto attiene gli investimenti che vanno valutati al "valore di mercato" (v. paragrafo relativo agli obblighi di conversione) va adottato:

- per il valore iniziale all'1/01/2018: i tassi del Prov. 2/03/2018 (cioè quelli finali del quadro RW presentato l'anno scorso)
- per il valore finale al 31/12/2018: i tassi del [Prov. 11/01/2019](#).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL QUADRO RW

Nei casi di:

- **esonero dalla dichiarazione**
- **di utilizzo del mod. 730/2019**

il quadro RW (per la parte relativa al monitoraggio e l'Ivafe/Ivie) va presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione unitamente al frontespizio del mod. Redditi PF 2019.